

CRITERI AGGIUNTIVI **per la valutazione delle richieste di contributo economico**

Visto il Regolamento Comunale che disciplina le modalità di concessione dei contributi economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 04/06/2012, la Giunta Comunale adotta i seguenti criteri aggiuntivi per la valutazione delle richieste di contributo:

- viene fissato un tetto massimo di contributi annui (max € 400,00 all'anno) salvo casi particolari che saranno valutati dal Servizio sociale e dalla Giunta;
- non vengono erogati contributi al nucleo, o il singolo, che sia proprietario di beni immobili (salvo l'alloggio di abitazione) e di beni registrati non classificabili quali strumenti di lavoro (salvo l'automobile, qualora non di lusso);
- non vengono erogati contributi per il pagamento di sanzioni
- non vengono erogati contributi qualora il nucleo abbia beneficiato di un precedente prestito d'onore assegnato dal Comune e non abbia restituito le somme dovute.

L'analisi circa lo stato di bisogno del richiedente che dà luogo all'assegnazione del contributo straordinario deve tener conto dei seguenti parametri:

- 1) Indicatore attualizzato della Situazione Economica Equivalente;
- 2) tipologia di abitazione occupata;
- 3) tipologia di autoveicolo, o altri mezzi di trasporto, posseduto (anno di immatricolazione; modello; potenza (non superiore ai 1200cv ecc.);
- 4) possesso di beni accessori (televisore; Pay Tv; telefono cellulare; computer; Iphone, Ipad, Mac, elettrodomestici; ecc.);
- 5) viaggi all'estero e frequenza degli stessi;
- 6) frequenza di Istituti scolastici con retta a pagamento;
- 7) sport praticati e iscrizioni a palestre e sport a pagamento;
- 8) rendite ed entrate di qualunque natura, anche non fiscalmente rilevanti (pensioni estere; rendite INAIL; assegni alimentari e di mantenimento; ecc.).

La valutazione del bisogno per l'assegnazione del contributo, deve tener conto dei seguenti indicatori in ordine decrescente di priorità:

- a) presenza nel nucleo di figli minori;
- b) assenza di rete familiare - famiglie monogenitoriali;
- c) presenza nel nucleo di soggetti affetti da invalidità;
- d) percentuale di incidenza del canone di locazione/mutuo rispetto alle entrate mensili del nucleo.

La Giunta Comunale individua inoltre i seguenti REQUISITI OSTATIVI per l'erogazione dei contributi.

1. Indisponibilità da parte del richiedente e/o dei componenti il nucleo familiare, in età lavorativa e non assolutamente inabili a qualsiasi proficuo lavoro, a: cooperare a progetti di inserimento o reinserimento lavorativo (prestazioni di lavoro sociale, iscrizione al centro per l'impiego, tirocini lavorativi, corsi di formazione professionale, colloqui di lavoro, eccetera). Oppure nel caso di: cessazione volontaria di un'attività lavorativa, tenuta di un comportamento incompatibile con la ricerca di un lavoro o di un tirocinio lavorativo proposto dai Servizi Sociali.

Rifiuto di un eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di lavoro.

2. Mancanza dell'intervenuta denuncia del richiedente all'Autorità Giudiziaria nel caso di: mancato versamento dell'assegno alimentare da parte del coniuge separato e/o divorziato.

3. Mancanza dell'intervenuta denuncia del richiedente all'Autorità Giudiziaria nel caso di: mancato versamento degli obblighi alimentari e/o presa in carico da parte dei parenti tenuti a farlo in base all'articolo 433 del Codice Civile. In ogni caso il richiedente dovrà indicare i nominativi e gli indirizzi dei parenti tenuti per legge al suo mantenimento. Per i minori e gli incapaci, in assenza di denuncia da parte dei familiari, vi provvederà d'ufficio l'Assistente Sociale.

4. Mancata diligenza da parte del richiedente nel: richiedere contributi eventualmente erogati allo stesso titolo da parte di altro Ente diverso dal Comune di Ponte di Piave. In caso di concessione di un contributo economico da parte del Comune di Ponte di Piave questo sarà decurtato di un importo pari ai contributi non richiesti ad altri Enti.

5. Mancata negoziazione con l'Istituto di Credito da parte del richiedente per l'allungamento del mutuo nel caso di: contributi a supporto del reddito per difficoltà a sostenere le spese familiari a causa dell'accensione di un mutuo per l'acquisto della prima casa di abitazione.

6. Mancata richiesta di rateizzazione agli Enti erogatori, laddove ammessa, nel caso di: contributo richiesto per il pagamento di bollette relative alla fornitura di energia elettrica, acqua e gas.

7. Mancata accettazione da parte del richiedente delle: visite domiciliari che l'Assistente Sociale o l'Assessore incaricato riterranno di dover disporre per la migliore verifica della situazione socio-familiare.

8. Mancata accettazione da parte del richiedente, qualora usufruisca di un immobile in locazione, di: trasferirsi in un altro immobile eventualmente proposto dall'Assistente Sociale e/o dall'Amministrazione comunale, congruo alle esigenze del suo nucleo familiare, ma con un canone di locazione più economico rispetto a quello occupato.

9. Mancata giustificazione da parte del richiedente circa le sue fonti di sostentamento per l'anno in corso in caso di: presentazione di un ISEE pari a zero. In questo caso la dichiarazione sarà senz'altro sottoposta ad accertamento d'ufficio e/o segnalazione agli organi preposti.